

C30-95
MAS/AS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Ordinamento e Contenzioso
Divisione I

N. 333.A/9802.B.B.5.4

Roma li, 18.4.1996

OGGETTO: Art. 9, 1° comma, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395.
Indennità per servizi esterni.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u> <u>LORO SEDI</u> <u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI	
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- | | | |
|----------|--|------------------|
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE" | <u>S E D E</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. | DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIANA | <u>PALERMO</u> |
| AI SIGG. | ISPETTORI DI ZONA | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. | DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. | DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. | DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. | DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA | <u>LORO SEDI</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTI
TALI PP.TT. LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO S E D E
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
DELLA POLIZIA DI STATO R O M A

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, con cui è stato recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, reca all'art. 9, 1° comma, ulteriori disposizioni in materia di indennità per servizi esterni.

Tale norma testualmente recita: "A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a f. 5.100 lorde".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1 - ENTITA' DEL COMPENSO

L'indennità per servizi esterni, come noto, è stata introdotta dall'art. 12 del D.P.R. 5.6.1990 n. 147 (terzo contratto di lavoro) che ne quantificava l'entità rapportandola - in misura tripla - al supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto.

Tale supplemento, quindi, risultava assorbito nel compenso che veniva corrisposto a titolo di indennità per servizi esterni.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, a decorrere dal 1° novembre 1995, in virtù della previsione contenuta nell'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 395/1995, è stata disposta la soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto con contestuale inglobamento delle somme finora corrisposte a tale titolo nella indennità pensionabile.

In virtù del meccanismo sopradescritto il compenso per servizi esterni, è stato fissato dall'art. 9, 1° comma in L. 5100, a prescindere da ogni riferimento al citato supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, comunque confluito forfettariamente nell'indennità pensionabile.

Pertanto, deve essere evidenziato come l'indennità per servizi esterni, pur invariata nel suo ammontare, risulti comunque sostanzialmente rivalutata a partire dal 1° novembre u.sc..

2 - PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO

Come noto, l'individuazione dei servizi che danno titolo al compenso per servizi esterni ha costituito oggetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di attenta disamina e sulla questione si sono succeduti molteplici interventi esplicativi finalizzati ad indicare i requisiti necessari per poter erogare il compenso in argomento.

Le numerose problematiche finora emerse rendono opportuna una riconsiderazione dell'intera materia e una revisione dei criteri finora adottati per l'erogazione del compenso.

In virtù di una rinnovata valutazione, si precisa che l'indennità in questione, a decorrere dal 1° novembre 1995 potrà essere attribuita in presenza dei seguenti requisiti:

a) servizi esterni

La "ratio" dell'indennità in oggetto è quella di remunerare il particolare disagio derivante dalla circostanza di espletare attività lavorativa in ambiente esterno.

Deve, pertanto, trattarsi di servizi svolti istituzionalmente, per l'intera durata del turno, fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza e, si ribadisce, in ambiente esterno. Sono ovviamente da considerare tali i servizi espletati a bordo di natanti ovvero su treni, automezzi ecc...

Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle OO.SS. del Personale della Polizia di Stato in data 7 aprile 1993, vanno assimilati ai servizi espletati in ambiente esterno, esclusivamente i servizi resi dal personale della Polizia di frontiera marittima e aerea che svolga la propria attività fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza, in ambito portuale o aeroportuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

b) organizzati in turni

A parziale modifica di quanto indicato nelle circolari telegrafiche 333.A/9801.B.210.4.53 del 3 luglio 1990 e del 9 febbraio 1991 si precisa che, a decorrere dal 1° novembre 1995, potrà essere corrisposta l'indennità in oggetto anche al personale che effettui servizi esterni articolati in turni non continuativi.

Potrà quindi prescindere dal riferimento finora adottato ai servizi articolati nell'arco delle 24 ore (c.d. "turni in quinta") con conseguente possibilità di includere tra i destinatari di tale previsione il personale che effettua turni che non coprano l'arco dell'intera giornata.

E' peraltro necessario, ai fini dell'erogazione del beneficio, che il turno di servizio, espletato in ambiente esterno, coincida, nella sua durata, con l'orario obbligatorio giornaliero.

c) sulla base di ordini formali di servizio

Deve trattarsi di servizi disposti con formale ordine di servizio che, come noto, deve contenere, tra l'altro, precise indicazioni circa il tipo di servizio nel quale viene impiegato il personale.

Nel richiamare quanto previsto dagli artt. 42 e 43 del Regolamento di servizio, approvato con D.P.R. 28.10.1985 n. 782, relativi rispettivamente all'ordine di servizio e al foglio di servizio, si precisa che sulla base di quanto indicato in tali documenti, potrà essere esattamente accertata la tipologia del servizio con conseguente possibilità di ricomprenderlo tra quelli compensati con l'indennità per servizi esterni.

Tali indicazioni unitamente a quanto risulta dal foglio di servizio circa eventuali specifiche modalità di svolgimento del servizio stesso, annotate dal relativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

responsabile, consentono, infatti, di accertarne la piena rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 9, 1° comma del D.P.R. 395/1995.

Si richiama altresì l'attenzione sull'obbligo di custodia del foglio di servizio per un periodo di cinque anni, così come previsto dall'art. 43, ultimo comma del citato D.P.R. 782/1985.

3 - DESTINATARI DELL'INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI

a) Continua ad essere destinatario dell'indennità per servizi esterni il personale impiegato in tutti quei servizi già indicati nelle circolari telegrafiche n. 333.A/9801.B.210.4.53 del 3 luglio 1990 e del 9 febbraio 1991;

b) E' altresì destinatario dell'indennità in questione, in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 aprile 1993, il personale dei Nuclei Prevenzione Crimine, della Polizia di frontiera marittima ed aerea e della Polizia Postale, purchè i servizi espletati rispondano ai requisiti di cui alla presente circolare;

c) Potranno, infine, essere remunerati con l'indennità in oggetto, tutti quei servizi finora rimasti esclusi da tale tipologia in quanto - trattandosi di servizi esterni organizzati su turni che non coprono l'arco delle 24 ore - risultavano privi di uno dei presupposti indispensabili per l'erogazione dell'emolumento in oggetto. Venuto meno tale limite e ferma restando la necessità di accertare la sussistenza degli altri requisiti indicati nella presente circolare, risultano ampliate le fattispecie di servizi il cui espletamento - a decorrere dal 1° novembre 1995 - dà diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al più volte citato art. 9, 1° comma del D.P.R. 395/1995.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Poiché occorre far riferimento al carattere del servizio stesso, giova precisare che avrà diritto a percepire detta indennità anche quel personale che, se pure destinato di norma a servizi diversi, sia impiegato occasionalmente, anche per un solo turno, in servizi remunerati con l'indennità di cui trattasi.

Detto personale, peraltro, ne beneficerà ovviamente per la sola durata del servizio stesso, mentre non ne sarà destinatario il personale che, pur addetto permanentemente al tipo di servizio considerato, non lo svolga effettivamente in quanto assente per congedo, per malattia o altro.

L'indennità per i servizi esterni, così come espressamente indicato dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 395/1995, non è cumulabile con quella di presenza qualificata.

In relazione ai quesiti finora pervenuti si chiarisce invece che non vi sono motivi ostativi alla erogazione dell'indennità in oggetto al personale che fruisca del trattamento di missione.

Richiamando l'attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, si pregano le SS.LL. affinché la presente circolare trovi la massima diffusione tra il personale.

IL CAPO DELLA POLIZIA